



## Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 85262312-320-321 - fax +39 06 85303079  
[www.fiom.cgil.it](http://www.fiom.cgil.it) - e-mail: [protocollo@fiom.cgil.it](mailto:protocollo@fiom.cgil.it)



Roma, 16 maggio 2011

Protocollo: BP/ms/2011/1789

### ALLE FIOM REGIONALI E TERRITORIALI ALLA SEGRETERIA E APPARATO NAZIONALE

OGGETTO: TESTO UNICO SULL'APPRENDISTATO

Care compagne, cari compagni,

Vi invio copia del **Testo Unico sull'Apprendistato predisposto dal Ministro Sacconi ed approvato dal Consiglio dei Ministri del 5 maggio scorso.**

Il decreto costituisce una novella legislativa, che abroga le precedenti norme (art. 16 Legge 196/1997- Legge n.25/1955- artt. Da 47 a 53 del D.L.vo 276/2003 ) e *"ogni altra disposizione nazionale o regionale incompatibile"* e quindi costituisce, nelle intenzioni del governo, il nuovo quadro normativo che definisce l'istituto, aprendo in tal senso una delicata questione anche di natura istituzionale rispetto alla equipollenza del ruolo legislativo con le Regioni per le materie ad esse delegate.

Proprio per l'intreccio tra competenze del governo centrale e di quelle regionali è previsto che il ministro a breve apra il confronto con il coordinamento delle Regioni e Province autonome, così come con le parti sociali per gli evidenti riflessi col sistema contrattuale.

Non sono ancora chiari i tempi e i modi di questo confronto anche se Sacconi ha dichiarato di voler concludere la fase di consultazione prima della pausa estiva, in modo da avere pienamente operativo lo strumento per settembre.

Vi allego anche una prima nota della Cgil nazionale (Claudio Treves) di commento al provvedimento, in previsione di una prossima riunione nazionale convocata con tutte le strutture di categoria e regionali, previsto per il **18 maggio prossimo.**

Riservandomi di inviarvi ulteriori approfondimenti a seguito della suddetta riunione, intanto qualche commento sul testo:

- **Non è vero che il testo trasforma l'apprendistato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato** così come viene dichiarato al 1 comma dell'art. 1. Infatti nella parte relativa alla disciplina generale viene ben specificata per le parti (leggi il datore di lavoro) la possibilità di "recedere dal contratto al termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'art 2118 del codice civile", anzi in questa formula, a volerla leggere bene, si cela una

possibile ulteriore precarizzazione del contratto di apprendistato in quanto , non essendo specificata in nessuna altra parte la durata minima dello stesso e neppure la durata e distribuzione della formazione, la norma così com' è scritta potrebbe prevedere che l'apprendista terminato un periodo anche breve di formazione sia potenzialmente licenziabile. La diversità rispetto a prima è che viene indicato esplicitamente che laddove, al termine della formazione non intervenga il recesso il rapporto prosegue come ordinario di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

- **Non è vero che il testo unico prevede l'unificazione dentro la forma dell'apprendistato di tutte le altre forme spurie quali tirocini e stages.** L'unico riferimento in tal senso riguarda il praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie o per esperienze professionali inserito nella tipologia di apprendistato di alta formazione e ricerca.
- **Allarga l'ambito di intervento dell'apprendistato anche per l'assunzione dei lavoratori in mobilità, ai fini della loro qualificazione e/o riqualificazione:** ciò vuol dire che a questi lavoratori potranno essere fatti contratti che prevedono il sottoinquadramento ( fino a due livelli inferiore a quello previsto per la mansione richiesto) in cambio di un loro percorso di formazione, a cui si aggiungerà anche lo sgravio contributivo per le imprese.
- **Indebolisce tutta la parte formativa relativa all'apprendistato professionalizzante** , dove non è più previsto l'obbligo di almeno 120 ore annuali di formazione per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali, infatti questo monte ore minimo obbligatorio viene ridotto a 40 ore per il primo anno e 24 ore per il secondo (nulla si dice per gli anni successivi, atteso che la durata massima di questa forma di apprendistato rimane fissata in 6 anni).
- **Prevede la possibilità di attivare contratti di apprendistato anche per giovani di 15 anni anche in funzione dell'assolvimento dell' obbligo d'istruzione**, reinserendo per questa via il doppio canale tra istruzione e addestramento che era stato superato negli anni '60 con l'abolizione del percorso di avviamento professionale in alternativa al percorso scolastico per l'acquisizione del livello dell'obbligo scolastico. Mentre in tutti i paesi d'Europa e del mondo industrializzato la tendenza è ad aumentare il livello dell'obbligo scolastico, portandolo a 18 anni, solo in Italia, in controtendenza, c'è l'abbassamento dell'obbligo, consegnando ad un percorso misto formazione-lavoro l'acquisizione dei livelli di base.
- **Indebolisce la cogenza contrattuale del contratto individuale in quanto si limita a richiedere che esso sia in forma scritta** ma, diversamente da prima ,non specifica che esso debba contenere anche l'indicazione della mansione e/ prestazione lavorativa oggetto di contratto e della relativa qualifica attesa, così come prevede che il piano formativo individuale possa essere definito anche trenta giorni dopo l'assunzione, che vuol dire prevedere l'ingresso in fabbrica dell'apprendista per il primo mese in completa assenza di formazione.
- **Inserisce una funzione regolatoria dei contratti aziendali e territoriali, alla stessa stregua dei contratti nazionali**, reiterando anche per la regolazione contrattuale dell'apprendistato la scelta strategica di Sacconi e Confindustria di sostituire il CCNL con la contrattazione aziendale, ovvero affermare la più completa titolarità a livello aziendale a definire condizioni contrattuali diverse da quelle nazionali.
- **Prevede la possibilità che anche in vigore di un CCNL e prima della scadenza dello stesso , le parti possano incontrarsi per stabilire nuove intese ad hoc riguardanti la nuova normativa sull'apprendistato.**
- **Stabilisce che in tutte le Regioni in cui non esista una legislazione specifica in materia di "apprendistato per la qualifica professionale" (ovvero quello rivolto ai giovani da 15 a 18**

**anni) Il ministro del Lavoro e quello della pubblica Istruzione con decreto intervengano a disciplinare al materia in alternativa all'Ente regionale** (per questa norma non vengono precisati né i tempi entro cui le Regioni debbano assolvere né le procedure di surroga del governo).

- **Analoga surroga viene prevista laddove le Regioni non attivassero regolamentazioni** per lo svolgimento dell'apprendistato di alta formazione, in quanto è previsto che le aziende possano procedere con singole convenzioni dirette con Istituti Tecnici (IFTS), professionali, le Università e le istituzioni formative...
- **Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto il Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Istruzione e previa intesa con le Regioni, definirà gli standard formativi e la verifica dei percorsi formativi per l'apprendistato di primo livello (qualifica professionale) e di alta formazione.** Ciò vuol dire che per il primo anno l'attivazione di detti contratti potrà avvenire senza che siano chiariti né gli standard minimi di formazione, né le modalità di verifica della formazione svolta. Poiché si tratta delle due tipologie che più sono legate alla finalità formativa avendo anche l'obiettivo di conseguire formali titoli di studio, viene da pensare che forse per giovani coinvolti si tratterà di semplice attività di addestramento, ovvero di lavoro senza qualità.

Come potete vedere da queste prime note si tratta di un provvedimento che punta a rilanciare l'istituto dell'apprendistato come forma precaria, flessibile e sottopagata di avvio al lavoro per i giovani tra i 15 e i 29 anni, mentre indebolisce tutti gli aspetti di progettazione, erogazione e verifica del processo formativo insito nel contratto a forma mista, indebolendo il ruolo di governo delle regioni a vantaggio di una primazia del rapporto concertativo tra le parti sociali, che si sposta però sempre più a ridosso dei luoghi di lavoro, secondo la ben nota filosofia corporativa che ispira l'attuale ministro del lavoro e la logica degli accordi separati sia sul sistema contrattuale che a livello di singoli CCNL. **Inutile dire che una parte importante viene riservata anche agli enti bilaterali, che potranno erogare direttamente la formazione agli apprendisti anche utilizzando i fondi interprofessionali.**

Un caro saluto

**P. L'UFFICIO SINDACALE DELLA FIOM NAZIONALE**  
*Barbara Pettine*

**Allegati:**

**Testo Unico sull'apprendistato**

**Nota di C. Treves della CGIL nazionale**